

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8

dell' 11/03/2008

OGGETTO

Elezioni Amm.ve del 13 e 14 aprile 2008. Determinazione spazi di propaganda elettorale da parte di Partiti o Gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale. Artt. 2 e 3 della Legge 4.4.956, n.212 modificati dalla Legge 24.4.975 n.130.

L'anno duemilaotto, il giorno undici del mese di marzo nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con D. P. R. del 26.02.08, pubblicato sulla G.U. n.57 del 7 marzo 2008, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, assunti i poteri della G.C., ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

Premesso che con decreto Prefettizio in data 27 febbraio 2008 n. 74/Com./Molfetta/4.3.8/UPE, sono stati convocati per domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008, i comizi elettorali per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di questa città;

Che, in conseguenza, si rende necessario predisporre, delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi che partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda diretta) in conformità a quanto prescritto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 24.4.1975, n.130;

Che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti, è tenuto a predisporre, per ciascun centro abitato, almeno 20 spazi a mezzo tabelloni e riquadri;

Che questo Comune non ha frazioni o centri abitati distaccati;

Tutto ciò premesso

Visto ed applicato l'art.2 della citata legge 4.4.1956,n.212 come modificato dall'art. 2 della legge 24.04.1975,n.130;

Preso atto della proposta dell'U.T.C. e dell'Ufficio elettorale predisposta sulla base della ricorrente prassi che ha sempre determinato in 20 il numero degli spazi da predisporre per ciascuna elezione, dislocati come in dispositivi;

Verificato che ai sensi del citato art.3 della legge 4.4.1956,n.212 come modificato dall'art.3 della legge 24.04.1975,n.130, si dovrà provvedere, non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti ripartendoli in tante sezioni quante sono le liste ammesse, avendo cura che a ciascuna lista sia assegnata una superficie di metri 1 di base e di metri 2 di altezza;

Dato atto che alla data odierna non risultano ancora comunicate le liste ammesse alla competizione elettorale per cui alla delimitazione ed assegnazione degli spazi dovrà procedersi successivamente;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Capo Settore Demografia ed Elettorale sotto l'aspetto tecnico, (il provvedimento non ha rilevanza contabile) ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.L.vo 267/2000.

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1) Stabilire in conformità a quanto previsto dalla legge 4 aprile 1956,n.212, in 20 (venti) il numero di spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dando atto che detti 20 spazi, saranno ubicati come da elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere all'installazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

3) Riservarsi di provvedere alla delimitazione in sezioni ed all'assegnazione dei suddetti spazi non appena perverrà la comunicazione delle liste ammesse così come previsto dall'art.5 della legge 4.4.1956,n.212 come modificato dall'art.4 della legge

24.4.1975, nell'intesa che a ciascuna lista dovrà essere assegnata una sezione di mt.2 di altezza e per mt.1 di base.

4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.lo 267/2000.